

ATTRIBUZIONE DEL NOME

L'attribuzione del nome ad un nuovo nato è disciplinata agli articoli 34 e 35 dell'ordinamento dello Stato Civile (d.p.r. 396/2000)

Con la dichiarazione di nascita i genitori attribuiscono al bambino un nome, che deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiore a tre. Tutti gli elementi compongono "il nome" del bambino verranno riportati in tutti i documenti e certificati rilasciati dagli uffici di Stato Civile e anagrafe.

Al bambino non può essere attribuito lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella se viventi, come pure è vietato attribuire un cognome come nome, oppure nomi ridicoli o vergognosi.

I bambini cittadini italiani possono avere nomi stranieri ma devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con estensione alle lettere: J,K,X,Y, W e, ove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.

Se il dichiarante insiste nel dare al bambino un nome in violazione delle norme di cui sopra nonostante gli ammonimenti dell'ufficiale di Stato Civile che riceve la dichiarazione di nascita, sarà compito di quest'ultimo darne immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica.